

WORKSHOP

SIAS CHIMICA
INDUSTRIA
AMBIENTE



GUSSAGO 7 APRILE 2017

“SOTTOPRODOTTI: L'ECONOMIA CIRCOLARE ALLA PROVA”

D.M. 264/2016 E RAPPORTI CON LA DISCIPLINA REACH

Regolamento REACH e Sottoprodotti

Paolo Pedersini
Sias s.r.l. – Chimica Industria Ambiente
(Cellatica – Brescia)

Regolamento REACH

1 giugno 2007 è entrato in vigore il **regolamento (CE)**
n. 1907/2006

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

noto come regolamento **REACH**

(acronimo di **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation of **Ch**emicals)

L'agenzia ECHA

The screenshot shows the ECHA website homepage. At the top left is the ECHA logo (European Chemicals Agency). A search bar is located at the top right. Below the logo is a navigation menu with six items: 'L'Agenzia', 'Regolamenti', 'Trattamento delle sostanze chimiche problematiche', 'Informazioni sulle sostanze chimiche', 'Le sostanze chimiche nella vostra vita', and 'Assistenza'. Below the navigation menu is a social media bar with icons for Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, and a '+2.1K' indicator. The main content area features a news article titled 'Data on 15 000 chemicals now available to use' dated 23/03/2017. Below this is a section titled 'Aggregatore Risorse' with two news alerts: one dated 28/03/2017 about registrants getting ready to comment on 2016 substance evaluation draft decisions, and another dated 21/03/2017 about member states evaluating 22 substances in 2017. On the right side of the page, there is a 'Search for Chemicals' section with an advanced search bar and a checkbox for 'I have read and I accept the legal notice'. Below this is a 'REACH 2018' banner and a 'Stakeholders' Day' banner for 4-5 April 2017 in Helsinki, Finland. At the bottom right, there are three links: 'REACH-IT', 'IUCLID 6', and 'CHESAR'.

Le attività previste dal REACH sono governate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (**ECHA**) sede a Helsinki (Finlandia) ed istituita allo scopo di garantire la coerenza dell'applicazione di REACH in tutta l'Unione Europea

Scopo del regolamento REACH

Il REACH ha l'obiettivo di assicurare elevato livello di protezione della **salute umana** e dell'**ambiente** attraverso il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, rafforzando nel contempo la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea.

Il sistema REACH

Il REACH costituisce la più grande ed importante **regolamentazione sulle sostanze chimiche** mai realizzata a livello europeo e per conseguire i propri ambiziosi scopi sostituisce buona parte delle precedenti norme della UE in materia introducendo un sistema integrato che si basa su quattro elementi fondamentali:
registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizioni

L'applicazione del REACH

Sostanza (art. 3, punto 1)

Miscela (art. 3, punto 2)

Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze

Articolo (art. 3, punto 3)

Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

La "sostanza" nel REACH

sostanza (art. 3, punto 1)

Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione

sostanza presente in natura (art. 3, punto 39)

Una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo

La "sostanza" nel REACH

sostanza non modificata chimicamente (art. 3, punto 40)

Una sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta ad un processo o trattamento chimico o trasformazione mineralogica fisica, ad esempio al fine di rimuovere le impurezze

lega (art. 3, punto 41)

Un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con processi meccanici.

Il «sottoprodotto» è previsto nel regolamento REACH ?

**... in prima lettura
non appare contemplato**

Definizione di «sottoprodotto»

La normativa italiana, **accanto alla definizione di rifiuto**,
individua anche le condizioni in base alle quali una
sostanza o un oggetto non sono da considerarsi tali,
introducendo il concetto di **sottoprodotto**,
che viene descritto all'**art. 184-bis del D.lgs. 152/06**.

Definizione di «sottoprodotto»

art. 184-bis comma 1 del D.lgs. 152/06

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi **sostanza** od **oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la **sostanza** o l'**oggetto** è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale **sostanza** od **oggetto**;

Definizione di «sottoprodotto»

art. 184-bis comma 1 del D.lgs. 152/06

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi **sostanza** od **oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

b) è certo che la **sostanza** o l'**oggetto** sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

Definizione di «sottoprodotto»

art. 184-bis comma 1 del D.lgs. 152/06

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi **sostanza** od **oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

c) la **sostanza** o l'**oggetto** può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

Definizione di «sottoprodotto»

art. 184-bis comma 1 del D.lgs. 152/06

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi **sostanza** od **oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la **sostanza** o l'**oggetto** soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Definizione di «sottoprodotto»

art. 184-bis comma 1 del D.lgs. 152/06

SOSTANZA - OGGETTO

6 volte

Definizione di «sottoprodotto»

art. 184-bis comma 1 del D.lgs. 152/06

[ARPA Veneto]

E' preciso onere di chi ne ha l'interesse fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni sopra elencate, affinché una data sostanza od oggetto siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Cosa è il «sottoprodotto» nel regolamento REACH ?

È una sostanza ?


È una miscela ?

È un articolo ?

Caso 1

Processo di abbattimento inquinante in emissione industriale

Caso 1



Caso 1

PROCESSO SIDERURGICO



Materiale abbattuto

CER 10 02 07*



Zinco



PROCESSO CHIMICO-PLASTICO



Materiale abbattuto

CER 07 02 04*



Solvente




Caso 2

Processo di trafilatura dei metalli ferrosi o non ferrosi

Caso 2

Processo di trafilatura dei metalli ferrosi e non ferrosi

Caso 2




Leghe metalliche (esclusione obbligo di registrazione)
Presenza di liquidi lubro-refrigeranti
Pratiche industriali per recupero

Caso 3


Industria del marmo e della dolomia

Caso 3



Sostanza = CaCO_3 (esclusione obbligo di registrazione)
Verifica presenza impurezze
Verifica utilizzo

Caso 3



Sostanza registrata = CaO.MgO
Verifica presenza impurezze
Utilizzi consentiti dal fascicolo REACH

CALCIUM MAGNESIUM OXIDE
EC Number: 253-425-0
CAS Number: 37247-91-9



Registrant Identity:
DOLOMITE FRANCHI S.p.A. - Marone - Italy

**MANUFACTURE AND USES
OF THE BY-PRODUCT**

Caso 3

General data	
Classification	Byproduct
Components	Sintered doloma (CaO.MgO)
Main uses	Byproduct for pH correction – process water treatment
Storage period for overseas packaging	6 months
Storage period for standard packaging	2 months

Caso 3

Chemical analysis (after calcination)


MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	
39,4 %	0,5 %	0,8 %	58,3 %	1,0 %	

Determinations after calcination (1025 °C) acc. with ISO EN 12677

Caso 4

Processo di scorifica in forno elettrico ad arco

Caso 4





Helsinki, 05/01/2011

Caso 4

Submission date: 29/11/2010
 Submission number: GB959919-27
 Decision number: SUB-D-2114188850-41-01/F

DECISION ON YOUR REGISTRATION UNDER REGULATION (EC) NO 1907/2006

Dear Sir/Madam,

In accordance with Article 20(2) of Regulation (EC) No 1907/2006 ("the REACH Regulation"), the European Chemicals Agency (ECHA) has concluded the completeness check of your registration dossier for **Slags, steelmaking, elec. furnace (carbon steel production)**. This registration by [REDACTED]

[REDACTED] includes:

- a substance in quantities over 1000 tonnes/year

The registration was considered complete.

The registration number for this registration: **01-2119485979-09-0056**

The registration date for this registration: **29/11/2010**

This registration entitles you to manufacture/import this substance (or, if relevant, use in the production of articles). If, however, you have been informed by ECHA that a previous registrant has requested a 4-month extension of your waiting period, you may only start to manufacture/import (or use) the substance 4 months from the date of this decision.

Please note that ECHA always informs registrants that:


Scheda di registrazione

Caso 4



CE	
13	
UNI EN 13242:2013	
Aggregati per materiali non legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade	
Forma delle particelle	
Indice di forma	SI ₂₀
Coefficiente di appiattimento	FI ₁₅
Massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	3,96
Granulometria	0/90
curva granulometrica tipica	

Caso 4



- ◆ ANNO 2010
- ▲ ANNO 2011
- ANNO 2012
- ANNO 2013
- ▲ ANNO 2015

Esclusioni dagli obblighi del regolamento REACH

Allegato V al regolamento

Esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 lettera b)

Punto 5.

Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato

Esenzione dagli obblighi del regolamento REACH

Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento REACH

- d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:**
 - i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II;**
 - ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.**

**Guida all'allegato V
Esenzioni dall'obbligo di
registrazione**

**Versione: 1.1
Novembre 2012**

**Guida ai rifiuti e alle sostanze
recuperate**

**Versione: 2
maggio 2010**

**Norma Tecnica UNI 30 marzo 2017, n. 10667-1
Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1:
Generalità su materie plastiche prime
secondarie e sottoprodotti di materie
plastiche**

Esclusioni dagli obblighi del regolamento REACH

**L'art. 2, paragrafo 2, del regolamento REACH stabilisce che
«i rifiuti quali definiti dalla direttiva 2006/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né
sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'art. 3 del
regolamento.»**

**Di conseguenza le disposizioni del REACH per sostanze, miscele
e articoli non sono applicati ai rifiuti.**